



02 MAR 2015

Reg. foglio 806

Cons. Maria Elena RASO

Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede che il Consiglio dei Ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019»;

VISTA la Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 e che assegna all'Italia e alla Bulgaria la designazione, una per ciascuno Stato membro, della «Capitale europea della cultura 2019»;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 aprile 2013 di adozione e approvazione delle regole procedurali per la competizione al titolo di «Capitale europea della cultura 2019»;

VISTA la composizione del *Selection panel* della «Capitale europea della cultura 2019» (di seguito Commissione) pubblicata nel sito web del Ministero il 21 ottobre 2013;

VISTO il Report della preselezione redatto dalla Commissione a seguito dell'esame delle candidature, avvenuta nel periodo 11-15 novembre 2013, che raccomanda sei città: Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 18 marzo 2014 di adozione e approvazione della lista delle sei città raccomandate dalla Commissione (così detta *short list*);

TENUTO CONTO della conclusione del processo di selezione della città italiana designata «Capitale europea della Cultura 2019» intervenuta il 17 ottobre 2014 con la raccomandazione al Ministro, da parte della Commissione, della città di Matera come «Capitale europea della cultura 2019»;

VISTA la previsione del succitato articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo cui i progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020;

CONSIDERATO l'esplicito riferimento, contenuto nella norma che introduce la designazione della «Capitale italiana della cultura», al percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019»;

VISTE le mozioni Senato n. 182 (Lanzillotta e altri) e n. 207 (Serra e altri) approvate all'unanimità dall'Assemblea il 28 gennaio 2014 e accolte dal Governo, che impegnano il Governo ad individuare adeguate misure a sostegno della realizzazione dei progetti delle città candidate a «Capitale europea della cultura»;

TENUTO CONTO della complessità procedurale, del rigore scientifico, della severità metodologica del processo di pre-selezione che ha portato alla raccomandazione delle sei città ammesse alla selezione finale per la candidatura a «Capitale europea della cultura»;

CONSIDERATO l'elevato valore del lavoro progettuale svolto dalle città che hanno partecipato alla selezione, nonché l'immediata cantierabilità dei progetti elaborati dalle cinque città finaliste non vincitrici



Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

della selezione finale, che consentirebbe la pronta realizzazione degli interventi e lo spedito impegno delle somme disponibili;

TENUTO CONTO della tempistica ristretta venutasi a determinare tra la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, avvenuta il 29 luglio 2014, e gli ultimi adempimenti procedurali della selezione della «Capitale europea della cultura», conclusasi il 17 ottobre 2014, nonché della necessità e urgenza di garantire l'immediata operatività dell'iniziativa «Capitale italiana della cultura», già a partire dal 2015;

RITENUTO pertanto non necessario e non compatibile con tale tempistica l'avvio di una procedura di selezione ulteriore per la prima attribuzione del titolo di «Capitale italiana della cultura», corrispondendo a criteri di celerità e speditezza, nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assumere a base della scelta l'ampio e approfondito lavoro istruttorio e selettivo svoltosi nell'ambito del richiamato procedimento di valutazione e selezione dei progetti delle città candidate a «Capitale europea della cultura»; RITENUTA l'opportunità, anche alla luce della parimenti elevata qualità dei dossier di candidatura e degli annessi progetti dei comuni inseriti nella così detta "short list", di favorire l'avvio di processi sinergici e di integrazione tra le città, che possano mettere in rete una pluralità di interventi sul territorio nazionale, moltiplicando le ricadute positive in termini di valorizzazione e promozione del patrimonio e di potenziamento dell'offerta turistica

VISTA l'intesa resa dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 novembre 2014

decreta

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la procedura di selezione per il conferimento, tra i comuni italiani da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di «Capitale italiana della cultura» per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, secondo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. In sede di prima applicazione, tenuto conto della complessità procedurale, del rigore scientifico, della severità metodologica del processo di pre-selezione che ha portato alla raccomandazione delle sei città ammesse alla selezione finale per la candidatura a «Capitale europea della cultura», dell'elevato valore del lavoro progettuale svolto dalle città che hanno partecipato alla selezione, nonché dell'immediata cantierabilità dei progetti elaborati dalle cinque città finaliste non vincitrici della selezione finale, che consentirebbe la pronta realizzazione degli interventi e lo spedito impegno delle somme disponibili, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Consiglio dei Ministri di attribuire il titolo collegialmente ai comuni ricompresi nella lista dei finalisti della competizione per il titolo di «Capitale europea della cultura 2019» e non risultati vincitori: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena.
3. In sede di prima applicazione, al fine di consentire un'attuazione ordinata e razionale della procedura assicurando ai Comuni un periodo di tempo adeguato per la preparazione dei propri dossier di



Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

candidatura, nonché per impostare la tempistica della procedura di selezione e designazione a regime in modo da consentire ai comuni «Capitale italiana della cultura» di disporre di un adeguato periodo di tempo per realizzare i progetti, la Giuria, all'esito dei lavori della prima selezione, e pertanto entro il 30 maggio 2015, come previsto nell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, individua e propone al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora in avanti "Ministro" due distinte città cui conferire il titolo di «Capitale italiana della cultura», l'una per l'anno 2016, l'altra per l'anno 2017. Non sono ammesse candidature riferite solo all'anno 2016 o solo all'anno 2017.

Art. 2

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni, le Unioni di comuni, le Città metropolitane, interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La domanda è corredata da un dossier di candidatura contenente, a pena di esclusione, il programma delle attività culturali, della durata di un anno, e deve prevedere almeno un progetto preliminare di uno o più interventi tra loro coordinati e coerenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, nonché al miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti. Il programma delle attività culturali deve promuovere la cooperazione tra operatori culturali e turistici e la partecipazione attiva degli abitanti della città e del suo circondario; deve contenere una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e deve inserirsi in un più ampio progetto di lungo termine, così da costituire parte integrante dello sviluppo culturale e turistico di lungo periodo della città candidata. La candidatura dovrà essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che saranno pubblicate sul sito internet del Ministero entro il 10 dicembre di ogni anno.
2. Al fine di valutare le candidature di cui al comma 1, è costituita con decreto del Ministro, una Giuria della città «Capitale italiana della cultura», d'ora in avanti "Giuria", composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, di cui tre designati dal Ministro e tre designati dalla Conferenza unificata e uno, Presidente della Giuria, d'intesa dal Ministro e dalla Conferenza unificata. La Giuria opera presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla Giuria non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità. I componenti della Giuria non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere, nei due anni antecedenti all'insediamento dell'organo, con i Comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi rispetto ai Comuni medesimi.

La Giuria esamina le candidature regolarmente pervenute, e, entro il 28 febbraio di ciascun anno, individua 10 progetti finalisti, invitando i comuni che li hanno presentati ad elaborare una stesura definitiva del dossier.

I progetti ammessi alla seconda fase della selezione dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile del medesimo anno: entro il mese successivo, la Giuria, anche promuovendo incontri con i responsabili dei progetti delle città, vaglia i dossier e individua il vincitore.

Il processo di selezione del dossier vincitore avviene secondo i seguenti criteri:



Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

- a. coerenza del progetto rispetto alle finalità della legge e con altre iniziative di valorizzazione del territorio, grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti, previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con gli altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio, anche mediante appositi strumenti di partenariato pubblico-privato;
 - b. innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie, anche informatiche;
 - c. capacità del progetto di incrementare l'attrattività turistica del territorio;
 - d. realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;
 - e. coerenza del cronoprogramma rispetto alle tempistiche previste dalla legge.
3. Entro il 30 maggio di ciascun anno, la Giuria sottopone al Ministro il progetto della città proposta come «Capitale italiana della cultura», corredato di una relazione motivata. La nomina è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3

1. I progetti presentati dalle città designate «Capitale italiana della cultura»:
 - a) hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
 - b) sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque non oltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, e 2020.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la conseguente approvazione, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli investimenti finanziati ai sensi del comma 1, lettera b) sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.
4. Limitatamente alla fase di prima applicazione relativa all'anno 2015, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, le risorse di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nei limiti di un milione di euro, sono suddivise in parti uguali tra le cinque città cui è conferito ex aequo il titolo di «Capitale italiana della cultura».

12 DIC. 2014

IL MINISTRO